

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE CIVILE

IL G.D.

Sciogliendo la riserva del 18.5.2010;
visti gli atti del procedimento ed in particolare il ricorso presentato ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c. dal Sig. Gioele Magaldi con cui si chiede la sospensione dell'esecutività del provvedimento emesso dal Gran Maestro in data 25.11.2008;
visto lo Statuto dell'associazione Grande Oriente d'Italia;
considerato che trattandosi di associazione non riconosciuta quest'ultima resta disciplinata prevalentemente dagli accordi degli associati;
rilevato che ai sensi dell'art.32 del medesimo Statuto il potere del Gran Maestro di sospendere i membri dell'associazione (i c.d. Fratelli) dall'esercizio dell'attività associativa massonica è previsto solo in casi specifici espressamente determinati ed in particolare nel caso in cui il massone sia sottoposto a procedimento penale;
che, nel caso di specie, dalla documentazione depositata dal ricorrente (cfr.doc. n. 4) non risultano pendenti nei confronti di quest'ultimo carichi penali;
che, inoltre, dall'interpretazione dell'art. 70 del medesimo Statuto può dedursi che l'inciso "ove questi non vi abbia provveduto" - riferito ai poteri del Gran Maestro - non possa rappresentare per quest'ultimo un ampliamento dei poteri allo stesso affidati dalle norme organizzative, rispetto ai ristretti limiti sopra indicati;
che peraltro l'esistenza di un provvedimento di sospensione emesso dal Gran Maestro, della durata complessiva maggiore all'anno comminato quale sospensione dall'organo giudicante massonico, si risolverebbe in una sostanziale permanente esclusione dell'associato dalla vita dell'associazione, palesemente inammissibile;
che quindi appare legittima la richiesta avanzata dal ricorrente a fronte della mancanza dei presupposti previsti dallo Statuto per comminare la sospensione inflitta;
che nulla va disposto, argomentando dalla norma contenuta nell'art. 669 septies c.p.c., relativamente alle spese di tale fase incidentale.

p.q.m


visto l'art. 23 c.c.

sospende l'esecutività della decisione del Gran Maestro del 25.11.2008.

Conferma per la prosecuzione del giudizio di merito il rinvio al 19.10.2010 h. 10,30.

Così deciso in Roma, 4 giugno 2010.

Il Giudice
Ida Scalercio



0 1 09 200067 132 6



AVV. PIETRUCCI WINKLER
S/06/10

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 7 GIU. 2010 F.A.

IL CANCELLIERE CI

Patrizia Curillo
white